



COMUNE DI PAGNO

PROVINCIA DI CUNEO – REGIONE PIEMONTE

Via Roma n.3
12030 Pagno (CN)

P.IVA 01742640046
C.F. 85002550045

telefono e fax 0175.76101
e-mail: info@comune.pagno.cn.it

DETERMINAZIONE SERVIZIO TRIBUTI N. 256 DEL 31/12/2024

OGGETTO: Concessione del servizio di accertamento dell'Imu e degli omessi versamenti Tari e della riscossione coattiva delle entrate tributarie non versate certe liquide ed esigibili. Determina a contrarre. Affidamento ed impegno di spesa. Cig: B5116AFD30.

L'anno duemilaventiquattro del mese di dicembre del giorno trentuno nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerato che questo Comune fa parte dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso, costituitasi con atto 11 marzo 2014, regolata dallo Statuto pubblicato sul BUR Piemonte n. 2 in data 9 gennaio 2014;

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- Consiglio Comunale n. 27 del 29/12/2023 relativa alla approvazione Nota di aggiornamento al D.U.P. 2024/2026;
- Consiglio Comunale n. 28 Consiglio del 29/12/2023 relativa all'approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026;
- Giunta Comunale n. 1 del 29/01/2024 relativa alla approvazione del Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. parte contabile – esercizio 2024;
- Giunta Comunale n. 5 del 05/03/2024 relativa alla approvazione della prima Variazione al Bilancio di Previsione 2024/2026 ratificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29.04.2024;
- Giunta Comunale n. 24 del 21.05.2024 relativa all'approvazione della seconda Variazione al Bilancio di Previsione 2024/2026 ratificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 16.07.2024;
- Consiglio Comunale n. 9 del 21.05.2024 di approvazione Rendiconto Gestione Esercizio Finanziario 2023;
- Consiglio Comunale n. 24 del 30.07.2024 di variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione 2024/2026 e salvaguardia degli equilibri di bilancio e terza variazione al bilancio di previsione 2024/2026;
- Giunta Comunale n. 37 del 14/10/2024 relativa alla approvazione della quarta Variazione al Bilancio di Previsione 2024/2026
- Consiglio Comunale n. 28 del 26/11/2024 di approvazione quinta variazione al bilancio di previsione 2024/2026;

Premesso che le funzioni comunali fondamentali sono state attribuite all'Unione;

Visti gli altri atti con i quali sono stati nominati i vari Responsabili dei Servizi e delle funzioni demandate all'Unione Montana;

Visto l'Articolo 37 del Regolamento Uffici e Servizi approvato con Deliberazione di Giunta n. 139/2021 "Poteri surrogatori – Avocazione" che prevede:

1. Gli atti di competenza dei Responsabili dei Servizi non sono soggetti ad avocazione se non per particolari motivi di necessità ed urgenza specificatamente indicati nel provvedimento di avocazione.

2. L'avocazione spetta al Direttore in relazione ai principi del buon andamento, dell'efficacia e dell'imparzialità dell'azione amministrativa.

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visti:

- ✓
- ✓ la Legge n. 241/1990;
- ✓ il D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- ✓ la Legge n. 136/2010, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- ✓ il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

VISTI:

- ✓ il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
- ✓ l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- ✓ l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- ✓ l'articolo 3 della Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- ✓ il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n° 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

Tenuto conto che l'art. 50 (Procedure per l'affidamento) del D.lgs. n° 36/2023 stabilisce al comma 1 che: "Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Dato atto altresì che l'art. 50, comma 4 del codice prevede, per le procedure sottosoglia, la facoltà di utilizzo del criterio del minor prezzo;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che l'art. 62 del D.lgs. n° 36/2023 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) prevede quanto segue:

- al comma 1: "Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori";
- nel caso di specie, trattandosi di affidamento di lavori di importo inferiore ai 150.000 euro, trova applicazione quanto previsto dal comma precedente e pertanto il Comune di Pagno può procedere all'acquisto del servizio di cui all'oggetto senza ricorrere ad altra stazione appaltante certificata;

Richiamate le sentenze del Consiglio di Stato:

- (Sez. V, 20 agosto 2015, n. 3954) che ha sentenziato "Nelle gare pubbliche la scelta della stazione appaltante di selezionare su base provinciale gli operatori da invitarsi fra la schiera numericamente indefinita delle ditte

operanti nel mercato, risponde ad una oggettiva esigenza contrattuale, consona al valore del contratto ed al cottimo fiduciario, si dà non prestare il fianco a finalità elusive della concorrenza”;

- n. 3287/2021, con la quale ha disposto che, nel caso in cui la stazione appaltante proceda con l'affidamento diretto, è libera di negoziare la prestazione con l'appaltatore che offre il miglior prezzo senza nessuna necessità di particolari motivazioni stabilendo che, a mente anche delle previsioni della Legge 120/2020, la tipologia dell'affidamento diretto, è una procedura di affidamento totalmente svincolata dalla necessità di consultare più preventivi;

Rilevato inoltre che:

- l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 dispone: “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]”;

Ravvisata la necessità di procedere all'affidamento del servizio in oggetto stante anche l'impossibilità, per carenza di personale ed assenza di figure professionali idonee, di procedere internamente all'espletamento delle attività di accertamento Imu e Tari e riscossione coattiva delle entrate tributarie non versate certe, liquide ed inesigibili;

Dato atto che:

- si è reso pertanto necessario procedere all'affidamento dei servizi in oggetto poiché risulta necessario rispettare le scadenze al fine di arrecare danno all'Ente per mancato introito delle entrate tributarie;
- per l'acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento dei medesimi a idoneo operatore economico in qualità di appaltatore, per darne compiutamente attuazione;
- l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato, è inferiore a ad euro 140.000,00 pertanto, è possibile procedere all'affidamento dell'appalto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara, in quanto le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di:
 - ✓ non appesantire le procedure in rapporto al limitato importo della spesa; a) procedere con la massima tempestività per il raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto del principio del risultato e nell'interesse della comunità;
 - ✓ perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, oltre che di semplificazione del procedimento amministrativo;
 - ✓ coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività;
 - ✓ la ditta incaricata ha dato la propria disponibilità ad eseguire i servizi richiesti;

Visti:

- il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 - ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante,

intendendo per "interno" tutti i locali / luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

CONSIDERATO che è pervenuta l'offerta economica da parte dell'operatore economico S.T.E.P. srl , con sede in Sorso - Via Antonio Gramsci, n. 28, P. IVA 02104860909, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Constatato che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dal D. Lgs. n. 36/2023;

Dato atto che non sussistono cause di incompatibilità e conflitto d'interesse ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. 36/2023;

Ritenuto di affidare l'appalto mediante affidamento diretto ai sensi del comma 1 art. 50 D.lgs 36/2023, al citato operatore poiché il prezzo proposto è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione, come risulta dalla documentazione versata in atti. Inoltre, il servizio proposto risulta rispondente alle esigenze dell'amministrazione;

Dato atto che il CIG attribuito alla fornitura in oggetto risulta essere **B5116AFD30**;

Acquisito il DURC OnLine della Ditta S.T.E.P.srl prot. INPSL_42845141 del 07.10.2024 con validità sino al 04/02/2025 dal quale risulta la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

VISTE le disposizioni di cui all'art. 183 comma 8, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., che prevede l'obbligo, a carico dei responsabili che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa, di accertare, preventivamente, che il programma dei seguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, si dà atto che:

1. il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte di spesa corrente del bilancio di esercizio annuale;
2. a seguito verifica preventiva il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Ritenuta di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art 174 bis del D.L. 174/2012 convertito nella L. 7/12/2012 n. 213;

Atteso che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

Visti:

- ✓ l'art. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;
- ✓ Il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

DETERMINA

- 1) Di dare atto che quanto in narrativa costituisce parte integrante, formale e sostanziale del presente atto ed è da intendersi qui integralmente riportato;
 1. Di affidare, per le motivazioni di cui alle premesse, il servizio di accertamento dell'Imu e degli oneri versamenti Tari e della riscossione coattiva delle entrate tributarie non versate certe liquide ed esigibili per il periodo 01/01/2025 – 31/12/2029
all'operatore economico STEP srl, con sede in Via Antonio Gramsci n. 28, Sorso, P. IVA 02104860909, per un ammontare presunto di € 13.000,00 oltre I.V.A. 22% per così complessivi € 15.860,00 annui;
- 2) Di impegnare nei confronti della ditta "STEP srl" la somma complessiva presunta di € 79.300,00 al Bilancio comunale 2025/2027 al Capitolo 400/1055-99, Codice 01.04.1, Missione 01, Programma 04, Titolo 1, Magroaggregato 103 – P.F. U.1.03.02.03.999;
- 3) Di dare altresì atto che il contratto di appalto verrà formalizzato mediante lettera commerciale e che la presente acquisizione è da assoggettare alle regole della tracciabilità dei flussi finanziari nonché all'assolvimento degli obblighi previsti dal D.lgs. 33/2013 e s.m.i. mediante la pubblicazione dell'atto sul sito internet dell'Ente;
- 4) Di apporre, con la sottoscrizione della presente, il visto di regolarità tecnica e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs.vo n. 267/2000.

- 5) Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Bilancio per il visto di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

F.to: BARRA DAVIDE DOMENICO